

VERBALE DI CONSEGNA

(art. 4, comma 5, del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.)

Oggetto: *Verbale di consegna al Comune di Balangero della Strada Provinciale n. 2 di Germagnano, con relative fasce di pertinenza.*

(dismissione ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.).

Il giorno 4 del mese di novembre dell'anno 2021, alle ore 11:00, presso l'intersezione tra la SP 2 e la SP 26, nel Comune di Balangero, si sono riuniti:

- per la **Città metropolitana di Torino**:

il Geom. Filippo Anselmo dell'Ufficio Catasto Strade

- per il **Comune di Balangero**:

il Geom. Gianfranco Bellino, Responsabile del Settore Tecnico

Durante l'incontro, le parti accertano quanto appresso:

Premesso che:

- le disposizioni introdotte dall'art. 2 del nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dall'art. 4 del relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16.09.1996, n. 610, disciplinano le declassificazioni delle strade di uso pubblico ed i passaggi di proprietà tra gli Enti proprietari delle strade;
- l'art. 2, comma 9, del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., recita che: «*quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei Lavori Pubblici e dalle Regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8 e che i casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento*»;
- la Legge Regionale del 21 novembre 1996, n. 86 ha delegato alle Province ed ai Comuni le funzioni in materia di classificazione e declassificazione delle strade provinciali e comunali esistenti e di nuova costruzione;
- il Capo II del Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, programmazione e nulla osta stradali – esecutivo ai sensi di legge in seguito ad approvazione con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 -510617/2004 del 1 marzo 2005 – disciplina la classificazione, la declassificazione, l'assunzione e la dismissione di strade provinciali, disponendo che:
 - a. le strade non classificate come provinciali e le strade provinciali declassificate in strade regionali o comunali possono essere dismesse dal demanio o dal patrimonio indisponibile con deliberazione del Consiglio Provinciale, anche contestualmente alla loro classificazione;
 - b. a seguito della dismissione la struttura competente provvede alla consegna della strada al nuovo ente proprietario mediante apposito verbale di consegna;
- che, in particolare, l'art. 6, comma 2, del predetto Regolamento prevede che i procedimenti di che trattasi possono essere avviati, oltre che d'ufficio, anche a seguito di istanza dei Comuni, presentata alla struttura provinciale competente ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Torino;

- l'art. 3 del Codice della Strada, comma 21, definisce la fascia di pertinenza come la striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale, la quale è parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada;
- con Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, a far data del 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Torino è subentrata alla provincia omonima succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi.

Considerato che il Comune di Balangero con deliberazione n. 10 del 27 aprile 2021 ha deliberato l'acquisizione del tratto della Strada Provinciale n. 2 di Germagnano dal km 29+685 al km 30+050, e la Città metropolitana di Torino con delibera del Consiglio Metropolitano n. 47 del 28 luglio 2021 ha approvato la dismissione del suddetto tratto, meglio evidenziato nell'allegato tecnico.

Attesa la necessità di dare esecuzione, ai sensi del sopra citato art. 2 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, nonché art. 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada n. 495/1992 alle procedure per la dismissione al Comune di Balangero del tracciato stradale sopra indicato, con le relative fasce di pertinenza.

Visti:

- l'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
- l'art. 4 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
- la L.R. 21 novembre 1996, n. 86 sopraccitata;
- la Legge Regionale 15 marzo 2001, n. 5 "recante modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. sopraccitata

Tutto ciò premesso e considerato;

si dà atto

1. che le parti hanno percorso in data 4 novembre 2021, con apposito sopralluogo tecnico, la Strada Provinciale n. 2 di Germagnano nel tratto sotto riportato, ed accertando e confermando la rispondenza di quanto contenuto nelle delibere comunale e metropolitana citate in premessa hanno riscontrato che il punto di inizio della strada dismessa si trova al km 29+670, come indicato nella tavola grafica allegata al presente verbale, in corrispondenza della segnaletica di Stop

Strada	denominazione	Da	a
SP n. 2	Di Germagnano	Km 29+670 x: 383227 y: 5013936	Km 30+050 x: 382893 y: 5014067

2. che la dismissione del tratto di strada provinciale e delle relative fasce di pertinenza, di cui in oggetto, viene effettuata nello stato di fatto in cui si trova, senza ulteriori oneri per la Città metropolitana di Torino;
3. di trasferire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e art. 4, del D.P.R. 495/92 e s.m.i., in capo al Comune di Balangero, la titolarità della proprietà della strada provinciale e delle relative fasce di pertinenza di cui all'oggetto, con tutti i diritti, i doveri, le responsabilità, gli obblighi, gli oneri, le facoltà, i poteri ed i compiti da essa derivanti e previsti dall'art. 14 del Codice della Strada; sono compresi nella cessione gli eventuali reliquati posti in adiacenza al sedime stradale, che identificati come particelle al Catasto Terreni, risultino intestati alla Provincia di Torino (ora Città metropolitana di Torino).

Sono altresì da ritenersi ricomprese nella cessione quelle particelle che, facenti parte del tracciato stradale, non risultano catastalmente intestate al demanio della Provincia di Torino (o Città metropolitana di Torino) ma sono da considerarsi ricomprese nel Demanio Stradale Provinciale a seguito di atto notarile o decreto prefettizio o in via di fatto.

Si da atto che a carico del Comune di Balangero non vi sono ulteriori oneri salvo quelli di manutenzione del succitato tratto viario allorché trasferito e pertanto restano in capo alla Città Metropolitana i necessari ed eventuali oneri di aggiornamento cartografico e catastale del tratto viario oggetto di trasferimento.

Si da atto che da visure catastali effettuate, la strada trasferita risulta essere in "partita strade".

Il presente verbale, corredato dalla relativa planimetria, risulta composto da n. 4 pagine e previa lettura e conferma, viene firmato digitalmente dai soggetti sotto indicati e sarà valido ed efficace dalla data dell'ultima firma digitale apposta.

Letto, confermato e sottoscritto.


Per il **Comune di Balangero**:

il Geom. Gianfranco Bellino, Responsabile del Settore Tecnico
(firmato digitalmente)

Per la **Città metropolitana di Torino**:

il Geom. Filippo Anselmo dell'Ufficio Catasto strade
(firmato digitalmente)

il Direttore della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 Ing. Matteo Tizzani
(firmato digitalmente)



ALLEGATO A

COMUNE DI
BALANGERO

scala

1:5.000
formato A4
(ISO 216)

Legenda

— strade provinciali

— tratto di strada da provinciale a comunale